Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300 » semestrale » 150 » trimestrale » 80 Un fascicolo . . » 5	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 300 » trimestrale » 150 Un fascicolo . . » 10	In Italia e Colonie	Abb. annuo . L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 60 Un fascicolo . . » 5	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 200 — » semestrale . . . . » 100 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 400 — » semestrale . . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l' Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 414.
Concessione di quote integrative di prezzo sui quantitativi di latte alimentare immessi al consumo nel comune di Roma . . . . Pag. 33

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 415.
Nomina ed attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi . . . . Pag. 34

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 416.
Provvedimenti regionali per la Sicilia . . . . Pag. 36

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 417.
Provvedimenti regionali per la Sardegna . . . Pag. 39

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1944.
Determinazione, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari, del periodo medio di occupazione e del salario medio mensile per i facchini della Cooperativa lavoratori autonomi servizi e trasporti di Trapani. Pag. 44

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Prezzi di vendita dei prodotti chinacei dello Stato. Pag. 44

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro (trimestre ottobre-dicembre 1944) . . . . Pag. 45

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.
Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per il trimestre ottobre-dicembre 1944 . . . . Pag. 46

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma Immacolata » con sede in Misilmeri (Palermo) . . . . . . Pag. 46

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo) . . . . . Pag. 46

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Giacomo » con sede in Villarosa (Enna) . . . . Pag. 47

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » con sede in Piana degli Albanesi (Palermo) . . . . Pag. 47

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazioni all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili . . . . . . Pag. 47

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 48

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 414.

Concessione di quote integrative di prezzo sui quantitativi di latte alimentare immessi al consumo nel comune di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre fino al 31 ottobre 1944 e, comunque, non oltre la data dalla quale sarà disposto l'adeguamento del prezzo al consumo, sono mantenute, a carico del bilancio dello Stato, nelle seguenti misure, le quote di integrazione per ogni litro di latte alimentare ritirato alla stalla dal Consorzio laziale produttori latte nell'Agro romano e destinato all'approvvigionamento del comune di Roma:

al produttore	L.	5,06
al Consorzio laziale produttori latte di Roma	»	1,04
alla Centrale del latte di Roma . . .	»	1,26
ai rivenditori	»	0,64
Totale . . .	L.	8 —

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Sugli stanziamenti disposti ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste concede le somme occorrenti per i pagamenti delle quote di cui al precedente art. 1.

Per tali accreditamenti e pagamenti e per la relativa resa dei conti vengono osservate le modalità che saranno stabilite con decreti interministeriali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

Con detti decreti sarà anche stabilito l'ufficio od ente che sarà incaricato dei pagamenti.

Art. 3.

E' abrogato il R. decreto-legge 16 novembre 1941, n. 1339, convertito in legge 12 febbraio 1942, n. 170.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 17. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 415.

Nomina ed attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ciascun comune può essere nominato dal prefetto un commissario per gli alloggi.

Il commissario può essere coadiuvato da uno o più vice-commissari, nominati anch'essi con decreto del prefetto.

Art. 2.

Il commissario per gli alloggi può requisire in uso gli alloggi disponibili nel comune, per assegnarli in locazione a coloro che ne abbiano assoluto bisogno e siano residenti nel comune stesso o vi siano trasferiti d'autorità, con preferenza in favore di coloro che sono rimasti privi di abitazione per le distruzioni causate dalle operazioni di guerra o in dipendenza di persecuzioni politiche o razziali.

Il commissario può derequisire l'alloggio già assegnato quando sia provato che il proprietario o il precedente locatario si trova nella assoluta ed improrogabile necessità di occuparlo per abitazione propria, e previa assegnazione di altra abitazione all'assegnatario.

Art. 3.

Si considerano disponibili ai fini del presente decreto gli immobili destinati od utilizzabili ad abitazione, mobiliati o non mobiliati, suscettibili di immediata occupazione, anche se di proprietà di enti pubblici o di cooperative o da essi amministrati.

Sono, fra l'altro, compresi nella disposizione del precedente comma:

1) le case non abitate, perchè temporaneamente non locate ovvero perchè il proprietario non le utilizza che saltuariamente ed in periodi assai brevi, di guisa che esse risultino non indispensabili per le necessità della famiglia;

2) le case affittate, ma non occupate dal locatario, il quale dispone di altra abitazione nello stesso comune oppure ha trasferito la propria residenza in altro comune;

3) le case che risultino occupate senza titolo;

4) i locali non destinati ma destinabili anche provvisoriamente ad abitazione senza rilevanti modifiche al fabbricato, purchè essi non siano già effettivamente adibiti ad usi industriali e commerciali.

Si considerano « non disponibili » gli immobili che non possono essere requisiti ai sensi degli articoli 2 e 3 delle norme per la disciplina delle requisizioni approvate con R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 4.

I proprietari degli immobili indicati nei comma primo e secondo dell'art. 3, siti in un comune per il quale viene nominato il commissario per gli alloggi, debbono denunziarli al commissario medesimo entro dieci giorni dalla pubblicazione nell'albo comunale del decreto relativo alla nomina predetta, ovvero entro dieci giorni dalla data in cui gli immobili stessi si renderanno successivamente disponibili.

I locatari che intendono cedere in sublocazione le case locate, nei comuni predetti, debbono farne denunzia al commissario per gli alloggi.

Le denunzie previste dai precedenti comma debbono contenere le indicazioni necessarie per identificare la casa, la composizione e l'ammontare della pigione.

Chi omette alcuna delle denunzie prescritte dal presente articolo è punito con l'ammenda sino a lire ventimila.

Art. 5.

Le case abitabili e disponibili a norma dell'art. 3 possono essere liberamente locate dal proprietario o sublocate dal locatario se non sono assegnate dal commissario per gli alloggi nel termine di sessanta giorni dalla data nella quale gli perviene la denunzia fatta ai sensi del precedente articolo.

Anteriormente alla scadenza del termine predetto i contratti di locazione e sublocazione sono validi solo se autorizzati dal commissario per gli alloggi.

Art. 6.

L'assegnatario dell'alloggio requisito dal commissario è tenuto a corrispondere all'avente diritto l'ammontare della pigione risultante dalle vigenti disposizioni sul blocco delle pigioni.

In mancanza di una pigione già determinata, il corrispettivo è stabilito nel provvedimento di assegnazione dell'alloggio, previo accordo tra le parti ovvero d'ufficio, sentita una commissione presieduta dal commissario o da uno dei vice-commissari e composta di due esperti nominati dal commissario su designazione del sindaco. Nello stesso modo è stabilita anche la maggior somma dovuta per l'uso dei mobili, quando si tratti di appartamento mobiliato.

Nel caso di assenza della persona alla quale deve farsi il pagamento, l'assegnatario è obbligato a versare alle singole scadenze in un conto bancario, intestato alla detta persona, l'ammontare delle somme dovute.

Ogni azione per l'inadempimento degli obblighi conseguenti al rapporto di assegnazione dell'alloggio è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 7.

I provvedimenti emanati in base al presente decreto dal commissario per gli alloggi sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 del Codice di procedura civile.

Per la esecuzione forzata dei provvedimenti predetti il commissario si avvale degli ufficiali giudiziari e della forza pubblica, ove occorra.

Art. 8.

Nel termine di giorni venti dalla notifica del provvedimento del commissario per gli alloggi, si può proporre ricorso davanti ad una commissione composta dal pretore, che la presiede, e da quattro membri nominati dal prefetto su designazione del sindaco, dei quali due in rappresentanza dei proprietari e due in rappresentanza degli inquilini. L'impugnativa non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 9.

Per i ricorsi contro le deliberazioni della commissione preveduta dall'art. 8 si applicano le disposizioni della legge 3 dicembre 1942, n. 1819, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1670.

Art. 10.

Gli obblighi stabiliti dal presente decreto a carico dei proprietari di alloggi gravano anche sui titolari dei diritti di usufrutto, di uso o di abitazione, sui procuratori dei proprietari e dei titolari dei diritti predetti e sugli amministratori degli immobili.

Art. 11.

Per i servizi relativi alle attribuzioni demandate al commissario per gli alloggi può essere comandato, alle dipendenze del commissario, personale appartenente alle pubbliche amministrazioni.

Il contingente del predetto personale da destinare ai singoli commissari va preventivamente determinato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del tesoro, e la spesa relativa al trattamento economico complessivo organicamente in godimento presso l'amministrazione di appartenenza graverà sui bilanci dei singoli comuni.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei casi di nomine di commissari per gli alloggi avvenute, nei territori liberati, anteriormente al passaggio di questi territori all'amministrazione italiana.

La denunzia degli immobili disponibili ai sensi dell'art. 4, nei comuni cui si riferisce il precedente comma, deve essere fatta entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

Nei comuni per i quali è nominato il commissario per gli alloggi non si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1943, n. 107.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e rimane in vigore sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 11 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 18. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 416.

Provvedimenti regionali per la Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia;

Visto il R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, convertito nella legge 30 giugno 1927, n. 1265, relativo agli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

Visto il decreto presidenziale 8 maggio 1940, col quale è stato approvato lo statuto del Banco di Sicilia;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.
Alto Commissariato e Consulta regionale

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue:

« L'Alto Commissario per la Sicilia:

a) sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonchè agli enti ed istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali escluso quanto attiene all'amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, ed alle amministrazioni militari, alla applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.

Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico;

d) interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli affari riguardanti la Sicilia ».

Art. 2.

Rientrano nella competenza dell'Alto Commissario:

a) l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti ai Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste nei confronti del provveditore alle opere pubbliche con sede in Palermo e dell'ispettore agrario compartimentale della Sicilia.

Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione in Sicilia di opere pubbliche di qualsiasi specie, ivi comprese quelle di bonifica, e per le opere di miglioramento fondiario, spetta all'Alto Commissario, sentiti gli organi tecnici locali, approvare, anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, i piani ed i progetti e, osservando nel resto le norme sulla contabilità generale dello Stato e quelle sull'esecuzione delle opere pubbliche, assumere impegni di spese e disporre i relativi pagamenti.

Sempre entro i limiti di spesa fissati dai Ministeri competenti, l'Alto Commissario ha la facoltà di estendere le attribuzioni spettanti al provveditore alle opere pubbliche, e di disporre l'esecuzione, a cura dello stesso provveditore, di qualsiasi opera di pubblico interesse, comprese quelle per la riparazione dei danni di guerra, sostituendosi, se del caso, alle amministrazioni e agli enti pubblici locali;

b) la facoltà di emanare, sentita la Consulta regionale, norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari della Sicilia, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti.

Art. 3.

L'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue:

« E' istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di ventiquattro membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti.

I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il provveditore alle opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo del Compartimento delle ferrovie dello Stato, un delegato della Sanità pubblica nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano e il direttore generale del Banco di Sicilia, per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per determinati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche amministrazioni ».

Art. 4.

La Consulta regionale esamina i problemi dell'Isola, formula proposte per l'ordinamento regionale ed assiste l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciandosi sui provvedimenti che saranno sottoposti al suo esame.

Art. 5.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1945-46 sarà istituita negli stati di previsione delle spese dei Ministeri competenti una rubrica speciale, nella quale saranno raggruppate le spese di gestione nelle materie di competenza dell'Alto Commissariato per la Sicilia.

Per i prescritti controlli saranno istituiti, presso l'Alto Commissariato per la Sicilia, un ufficio del Ministero del tesoro, con le funzioni delle Ragionerie centrali, ed una delegazione della Corte dei conti.

Art. 6.

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91.

CAPO II.

Provvedimenti per lo sviluppo agricolo.

Art. 7.

E' istituito presso l'Alto Commissariato per la Sicilia un Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione siciliana, presieduto dall'Alto Commissario, e composto del provveditore alle opere pubbliche, dell'ispettore agrario compartimentale, del rappresentante dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di due agricoltori e di due lavoratori agricoli nominati dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale.

Il Comitato coordina l'azione degli organi statali, dell'Ente di colonizzazione, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delle cooperative di lavoro e di produzione agraria, con lo scopo di promuovere ed aiutare lo sviluppo delle opere di bonifica e di colonizzazione.

Art. 8.

Il Comitato regionale predispone i programmi complessivi delle opere di cui all'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle conseguenti trasformazioni dell'agricoltura, stabilendo il loro ordine graduale di svolgimento. Determina inoltre criteri di massima per le opere previste dagli articoli 38 e 43 del citato decreto.

Art. 9.

Il Comitato regionale, oltre a predisporre la trasformazione radicale del latifondo, ha, per il periodo di emergenza, i compiti:

a) di promuovere l'esecuzione, preferibilmente a mezzo dei consorzi di bonifica e dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di quelle fra le opere indicate nell'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che si ritengano più urgenti ai fini della lotta antimalarica e della più rapida attuazione delle trasformazioni culturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque ed alla loro utilizzazione per uso potabile ed irriguo;

b) di stabilire i criteri e le forme di utilizzazione agraria e di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati o insufficientemente coltivati;

c) di favorire la costituzione di associazioni e di cooperative agricole, con speciale riguardo a quelle di lavoratori della terra per la conduzione diretta di aziende agrarie.

Art. 10

Sulla base delle determinazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, gli ispettori agrari provinciali prescrivono la compilazione dei piani di utilizzazione e di miglioramento da attuare nei terreni incolti o insufficientemente coltivati e, qualora gli interessati non li presentino nei termini stabiliti, li redigono direttamente.

I piani, approvati, modificati o redatti dagli ispettori, sono resi esecutivi dai prefetti.

Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi imposti spetta all'ispettore agrario provinciale.

L'ispettore agrario provinciale, per l'espletamento delle attribuzioni demandategli dal presente articolo, può anche valersi dell'opera dell'Ente di colonizzazione e dei consorzi di bonifica.

Art. 11.

La concessione di terre non coltivate o insufficientemente coltivate a cooperative ed altri enti, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è subordinata all'obbligo di attuare i piani approvati.

Art. 12.

Anche nel caso in cui non abbiano luogo le concessioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti i piani di coltivazione e di miglioramento, sono tenuti ad attuarli.

Qualora i proprietari non assumano impegno di dare esecuzione ai piani loro imposti, ovvero l'ispettore agrario constati che i lavori ed i miglioramenti non sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti, il prefetto, sentita la Commissione istituita dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, può provvedere, a spese dei proprietari, all'esecuzione dei piani stessi, a mezzo dell'Ente di colonizzazione. L'Ente si avvarrà preferibilmente dell'opera di cooperative, delle quali potrà promuovere la costituzione.

Per l'esecuzione dei miglioramenti di cui al presente articolo potranno essere accordati sussidi o mutui col concorso statale nel pagamento degli interessi a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 13.

L'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, promuoverà il riordinamento dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

Art. 14.

Per l'esecuzione in Sicilia delle opere, pubbliche o private, di bonifica, di colonizzazione e di miglioramento fondiario a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è autorizzata la spesa di un miliardo, ivi compresa la disponibilità esistente alla data del presente decreto sul fondo autorizzato dall'art. 2 della legge 2 gennaio 1940, n. 1.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà stabilito il reparto di tale somma fra opere di competenza statale e opere di competenza privata, nonchè il reparto, in non più di sei esercizi, dei relativi limiti di impegno e stanziamenti. Sul fondo predetto sono assegnati venti milioni di lire per l'incremento della facoltà agraria dell'Università di Palermo.

CAPO III.

Provvedimenti per lo sviluppo industriale.

Art. 15.

Il fondo per concorso a speciali opere di propulsione economica interessanti la Sicilia, istituito ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, presso il Banco di Sicilia, viene elevato a centocin-

quanta milioni col conferimento a titolo definitivo di cento milioni da parte dello Stato e col prelievo, per la differenza, dalle riserve patrimoniali del Banco di Sicilia.

Art. 16.

E' istituita presso il Banco di Sicilia una Sezione di credito industriale, allo scopo di facilitare nelle provincie siciliane la ripresa delle attività industriali cessate o interrotte per fatti di guerra o che si trovino in difficoltà per causa di guerra, e di promuovere l'impianto e lo sviluppo di nuove industrie.

La Sezione è dotata di un fondo speciale di riserva di cinquanta milioni, che viene prelevato dalla massa di rispetto del Banco di Sicilia.

Art. 17.

Per i fini indicati nell'art. 16, la Sezione è autorizzata a concedere a ditte, società ed enti, che offrano adeguate garanzie, crediti in forma di aperture di credito in conto corrente con scadenza fino a cinque anni, di prestiti cambiari, di mutui con scadenza sino a venti anni; a fare operazioni di riporto e di anticipazione contro pegno di merci, di titoli e di valori; ad assumere partecipazioni in enti, società, consorzi finanziari o consorzi di imprese pubbliche o private, sempre che tali operazioni siano destinate a provvedere:

a) alla ricostruzione e alla riparazione di opifici industriali e dei relativi impianti tecnici, distrutti o danneggiati per fatti di guerra, al riassetto tecnico e finanziario delle imprese o, eventualmente, alla loro trasformazione;

b) alla costruzione e all'attrezzatura di nuovi stabilimenti, sia per ampliamento delle imprese esistenti, sia per l'impianto di nuove industrie, con speciale riguardo a quelle che possono dare impiego ad un rilevante numero di lavoratori, ed a quelle che hanno per oggetto la valorizzazione, mediante la trasformazione industriale, dei prodotti dell'industria estrattiva e dell'agricoltura siciliane;

c) alla costituzione e all'esercizio di imprese a carattere industriale per servizi di pubblica utilità.

Art. 18.

Presso la Direzione generale del Banco di Sicilia è istituito, sotto la presidenza del direttore generale, un Comitato tecnico-amministrativo per il credito industriale, la cui composizione e le cui attribuzioni saranno stabilite con decreto dell'Alto Commissario, sentito il Consiglio d'amministrazione, da approvarsi dai Ministri per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro.

La vigilanza sulle deliberazioni del Comitato è esercitata da un delegato del Ministero del tesoro, che potrà sospendere la concessione dei mutui garantiti dallo Stato superiori ai dieci milioni, riferendone al Ministro per il tesoro.

Art. 19.

Per i prestiti concessi dalla Sezione di credito industriale, può, su richiesta del Banco di Sicilia, essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un ammontare complessivo di seicento milioni.

Tale garanzia è limitata ad una quota eguale al sessanta per cento dell'importo di ogni singola operazione. Pertanto, le operazioni che il Banco di Sicilia potrà compiere ai fini del presente articolo potranno raggiungere la somma di un miliardo di lire. L'eccedenza del rischio è a carico del Banco.

Art. 20.

Sui prestiti concessi a norma del presente decreto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni, nè altre misure che comunque ne compromettano la disponibilità.

Art. 21.

Il credito derivante dai finanziamenti predetti è assistito da privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda e sulle somme dovute all'impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare, ed è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, eccettuato il privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni e ipoteche preesistenti all'annotazione.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, su richiesta dell'istituto od ente finanziatore e senza spese, salvi gli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari, in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari, e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile. Di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 22.

Il privilegio di cui all'articolo precedente si intende costituito a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Art. 23.

Alle operazioni della Sezione di credito industriale, per le quali non sia dal Banco di Sicilia richiesta la garanzia dello Stato, può essere concesso, su domanda dello stesso istituto, il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi in misura non superiore al tre per cento, sempre che il Ministro per il tesoro, sentito l'Alto Commissario, riconosca che vi siano fondati motivi per tale concessione.

I mutui concessi a norma del presente articolo sono computati nel miliardo previsto nell'ultimo comma dell'art. 19.

Art. 24.

Il Ministro per il tesoro, nei limiti dell'importo delle operazioni concesse dalla Sezione di credito industriale con la garanzia dello Stato, può autorizzare la Sezione medesima ad emettere, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione, obbligazioni fruttifere, parificate per tutti gli effetti alle cartelle emesse dalla Sezione di credito fondiario del Banco e rimborsabili in un periodo di tempo non superiore ai venti anni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito o le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di statuti o di regolamenti, salva l'autorizzazione delle autorità tutorie o di vigilanza, ad impiegare le loro disponibilità in operazioni di acquisto o di anticipazione su tali obbligazioni

Le obbligazioni emesse dalla Sezione, oltre che dal fondo di riserva speciale di cui al secondo comma dell'art. 16, sono garantiti sussidiariamente dalla massa di rispetto del Banco e, nei limiti di cui all'art. 19, dallo Stato.

La Sezione può inoltre essere autorizzata dal Ministro per il tesoro ad emettere buoni fruttiferi nominativi con scadenza sino ad un anno, nei limiti e con le condizioni che saranno determinati nel decreto di autorizzazione.

Art. 25.

Gli utili netti della Sezione di credito industriale, determinati osservando le disposizioni del secondo comma dell'art. 53 dello statuto del Banco, sono devoluti:

a) per metà al fondo di riserva della Sezione;

b) per due decimi per istituire premi annuali da assegnare, secondo norme da stabilire, alle prime cartelle favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali;

c) per tre decimi al Banco di Sicilia.

Art. 26.

Gli utili della Sezione non vanno computati nel calcolo del reddito tassabile del Banco di Sicilia.

Art. 27.

Sono riservati alle imprese industriali aventi sede in Sicilia, fino ad un quarto, i finanziamenti di due miliardi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367. Tali finanziamenti verranno concessi e saranno regolati con le norme stabilite nel detto decreto.

Art. 28.

Sino al 31 dicembre 1950 potranno essere dichiarate di pubblica utilità, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2539, dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, le opere per la costruzione o la ricostruzione di stabilimenti industriali e per l'ampliamento o lo spostamento di quelli esistenti, nonchè quelle per l'esecuzione di raccordi ferroviari o stradali, per captazione e convogliamento di acque necessarie all'esercizio di stabilimenti industriali, per la costruzione di case operaie, mense, bagni e locali di riunione destinati ai dipendenti di stabilimenti industriali.

Art. 29.

Sino al 31 dicembre 1950 i trasferimenti inerenti all'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo saranno soggetti al pagamento della sola tassa fissa di registro.

Art. 30.

Sino al 31 dicembre 1950 è concessa l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per le macchine e per gli altri materiali occorrenti per l'impianto dei nuovi stabilimenti industriali e per l'ampliamento di quelli esistenti.

Art. 31.

L'Alto Commissario per la Sicilia può concedere il regime di deposito franco agli stabilimenti industriali che si prestino a sicura sorveglianza dall'esterno.

Art. 32.

I Ministri competenti stabiliranno agevolazioni di tariffa per trasporti ferroviari e marittimi delle merci che vengano comunque utilizzate per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali.

CAPO IV.

Disposizioni finali.

Art. 33.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 34.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — TUPINI — PESENTI — GULLO — RUINI — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 20. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 417.

Provvedimenti regionali per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, ed il R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, relativi all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sardegna;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 2[illegible], e il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I

Alto Commissariato e Consulta regionale.

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, è modificato come segue:

« L'Alto Commissario per la Sardegna:

a) sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonchè agli enti ed istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali, escluso quanto attiene all'amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, alle amministrazioni militari, all'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.

Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico;

d) interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli affari riguardanti la Sardegna ».

Art. 2.

Rientrano nella competenza dell'Alto Commissario:

a) l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti ai Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste nei confronti del provveditore alle opere pubbliche con sede in Cagliari e dell'ispettore agrario compartimentale della Sardegna.

Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione in Sardegna di opere pubbliche di qualsiasi specie, ivi comprese quelle di bonifica e per le opere di miglioramento fondiario, spetta all'Alto Commissario, sentiti gli organi tecnici locali, approvare, anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, i piani ed i progetti e, osservando nel resto le norme sulla contabilità generale dello Stato e quelle sull'esecuzione delle opere pubbliche, assumere impegni di spese e disporre i relativi pagamenti.

Sempre entro i limiti di spesa fissati dai Ministeri competenti, l'Alto Commissario ha la facoltà di estendere le attribuzioni spettanti al provveditore alle opere pubbliche, e di disporre l'esecuzione, a cura dello stesso provveditore, di qualsiasi opera di pubblico interesse, comprese quelle per la riparazione dei danni di guerra, sostituendosi, se del caso, alle amministrazioni e agli enti pubblici locali;

b) la facoltà di emanare, sentita la Consulta regionale, norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari della Sardegna, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti.

Art. 3.

L'art. 6 del R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, è modificato come segue:

« E' istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di diciotto membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti.

I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il provveditore alle opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo delegazione delle Ferrovie dello Stato, un delegato della Sanità pubblica nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il presidente dell'Ente sardo di colonizzazione e il direttore generale del Banco di Sardegna, per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per determinati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche amministrazioni ».

Art. 4.

La Consulta regionale esamina i problemi dell'Isola, formula proposte per l'ordinamento regionale ed assiste l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciandosi sui provvedimenti che saranno sottoposti al suo esame.

Art. 5.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1945-46 sarà istituita negli stati di previsione delle spese dei Ministeri competenti una rubrica speciale nella quale saranno raggruppate le spese di gestione nelle materie di competenza dell'Alto Commissariato per la Sardegna.

Per i prescritti controlli saranno istituiti, presso l'Alto Commissariato per la Sardegna, un ufficio del Ministero del tesoro, con le funzioni delle Ragionerie centrali, ed una delegazione della Corte dei conti.

Art. 6.

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni dei Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, e 16 marzo 1944, n. 90.

CAPO II.

Provvedimenti per lo sviluppo agricolo.

Art. 7.

E' istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna un Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario, presieduto dall'Alto Commissario e composto del provveditore alle opere pubbliche, dell'ispettore agrario compartimentale, del rappresentante dell'Ente sardo di colonizzazione, di due agricoltori e di due lavoratori agricoli nominati dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale.

Il Comitato coordina l'azione degli organi statali, dell'Ente sardo di colonizzazione, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delle cooperative di lavoro e di produzione agraria, con lo scopo di promuovere ed aiutare lo sviluppo delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

Art. 8.

Il Comitato regionale predispone i programmi complessivi delle opere di cui all'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle conseguenti trasformazioni dell'agricoltura, stabilendo il loro ordine graduale di svolgimento. Determina inoltre criteri di massima per le opere previste dagli articoli 38 e 43 del citato decreto.

Art. 9.

Il Comitato regionale ha, per il periodo di emergenza, il compito:

a) di promuovere l'esecuzione, preferibilmente a mezzo dei consorzi di bonifica e dell'Ente sardo di colonizzazione, di quelle fra le opere indicate nell'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che si ritengano più urgenti ai fini della lotta antimalarica e della più rapida attuazione delle trasformazioni culturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque ed alla loro utilizzazione per uso potabile ed irriguo;

b) di stabilire i criteri e le forme di utilizzazione agraria e di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati od insufficientemente coltivati;

c) di favorire la costituzione di associazioni e cooperative agricole, con speciale riguardo a quelle di lavoratori della terra per la conduzione diretta di aziende agrarie.

Art. 10.

Sulla base delle determinazioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, l'ispettore agrario compartimentale prescrive la compilazione dei piani di utilizzazione e di miglioramento da attuare nei terreni incolti o insufficientemente coltivati e, qualora gli interessati non li presentino nei termini stabiliti, li redige direttamente.

I piani, approvati, modificati o redatti dall'ispettore, sono resi esecutivi dall'Alto Commissario.

Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi imposti spetta all'ispettore agrario compartimentale.

L'ispettore agrario compartimentale, per l'espletamento delle attribuzioni demandategli dal presente articolo, può anche valersi, oltre che degli ispettori agrari provinciali, dell'opera dell'Ente sardo di colonizzazione e dei consorzi di bonifica.

Art. 11.

La concessione di terre non coltivate o insufficientemente coltivate a cooperative e ad altri enti, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è subordinata all'obbligo di attuare i piani approvati.

Art. 12.

Anche nel caso in cui non abbiano luogo le concessioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti piani di coltivazione e di miglioramento, sono tenuti ad attuarli.

Qualora i proprietari non assumano impegno di dare esecuzione ai piani loro imposti, ovvero l'ispettore agrario compartimentale constati che i lavori ed i miglioramenti non sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti, l'Alto Commissario, sentito il Comitato regionale, può provvedere, a spese dei proprietari, alla esecuzione dei piani stessi a mezzo dell'Ente sardo di colonizzazione e dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Per l'esecuzione dei miglioramenti di cui al presente articolo potranno essere accordati sussidi o mutui col concorso statale nel pagamento degli interessi, a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 13.

L'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, promuoverà il riordinamento dell'Ente sardo di colonizzazione.

Art. 14.

Per l'esecuzione in Sardegna di opere, pubbliche o private, di bonifica e di miglioramento fondiario a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè per scopi di istruzione tecnica, è autorizzata la spesa di lire un miliardo.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la pubblica istruzione nei limiti della rispettiva competenza, sarà provveduto a ripartire il fondo anzidetto, fino alla concorrenza di lire novecentoquaranta milioni, in due quote per le opere di competenza statale e per quelle di competenza privata, e ad assegnare lire trenta milioni per l'istituzione della facoltà di agraria presso l'Università di Sassari, e di lire trenta milioni per il completamento ed il miglioramento delle attrezzature degli istituti scientifici della facoltà di ingegnèria mineraria presso l'Università di Cagliari e di tutte le scuole ad indirizzo industriale della Sardegna. Con gli stessi decreti saranno stabiliti i limiti annui di impegno ed i relativi stanziamenti, da distribuirsi in non più di sei esercizi.

CAPO III

Istituzione del Banco di Sardegna

Art. 15.

E' istituito, con sede in Cagliari, il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico avente personalità giuridica.

Il Banco di Sardegna è autorizzato ad istituire tre sedi provinciali rispettivamente in Cagliari, Sassari e Nuoro. Esso potrà anche, con l'approvazione del Ministro per il tesoro, sentito l'Istituto di emissione, aprire filiali in quelle località della Sardegna nelle quali la sua presenza si dimostri utile per il conseguimento delle sue finalità.

Art. 16.

Il Banco di Sardegna indirizza la sua attività esclusivamente ai fini dello sviluppo delle possibilità produttive e delle risorse economiche dell'Isola.

Esso è autorizzato a compiere tutte le normali operazioni di banca, compresa la raccolta dei depositi sotto qualsiasi forma, anche mediante emissione di buoni fruttiferi.

Al Banco è annessa una Sezione autonoma per l'esercizio del credito industriale.

Art. 17.

Il patrimonio del Banco è rappresentato dalla somma di lire centocinquanta milioni concessi dallo Stato a carico del bilancio passivo del Ministero del tesoro e da altri eventuali apporti da parte di enti pubblici.

Detta somma sarà destinata a costituire per lire cento milioni, il capitale di fondazione dell'azienda bancaria propriamente detta, e, per lire cinquanta milioni, il fondo di dotazione della Sezione speciale di credito industriale.

Art. 18.

Con lo statuto del Banco, da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, si provvederà a disciplinare la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento

degli organi amministrativi e di controllo del Banco, a regolare le operazioni da effettuarsi dal Banco stesso e dalla sua Sezione autonoma, ed a stabilire il reparto degli utili delle rispettive gestioni, tenuto conto di quanto disposto, per la Sezione di credito industriale, dall'art. 29 del presente decreto.

Art. 19.

La vigilanza governativa sull'amministrazione dello Istituto, agli effetti del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, verrà esercitata dal Ministro per il tesoro anche per mezzo di un proprio delegato, che all'uopo potrà essere permanentemente accreditato presso il Banco.

Art. 20.

In caso di scioglimento del Banco, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto allo Stato.

CAPO IV

Provvedimenti per lo sviluppo industriale

Art. 21.

Allo scopo di facilitare in Sardegna la ripresa delle attività industriali cessate od interrotte per fatti di guerra, e che comunque si trovinò in difficoltà per causa di guerra, e di promuovere l'impianto e lo sviluppo di nuove industrie, la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna è autorizzata a concedere a ditte, società ed enti che offrano adeguate garanzie, aperture di credito in conto corrente con scadenza sino a cinque anni, prestiti cambiari, mutui con scadenza sino a venti anni; a fare operazioni di riporto e di anticipazione contro pegni di merci, di titoli e di valori; ad assumere partecipazioni in enti, società, consorzi finanziari e consorzi di imprese pubbliche e private, sempre che tali operazioni siano destinate a provvedere:

a) alla ricostruzione e alla ripartizione di opifici industriali e dei relativi impianti tecnici, distrutti o danneggiati per fatti di guerra, al riassetto tecnico e finanziario delle imprese o, eventualmente, alla loro trasformazione;

b) alla costruzione e all'attrezzatura di nuovi stabilimenti, sia per ampliamento delle imprese esistenti, sia per impianto di nuove industrie, con speciale riguardo a quelle che possono dare impiego ad un rilevante numero di lavoratori e a quelle che hanno per oggetto la valorizzazione delle risorse minerarie della Isola, la trasformazione industriale dei prodotti dell'industria estrattiva e dell'agricoltura sarde;

c) alla costituzione e all'esercizio di imprese a carattere industriale per servizi di pubblica utilità.

Art. 22.

Presso la Direzione generale del Banco di Sardegna è istituito, sotto la presidenza del direttore della sezione industriale, un Comitato tecnico-amministrativo per il credito industriale la cui composizione e le cui attribuzioni saranno stabilite con decreto dell'Alto Commissario, sentito il Consiglio di amministrazione, da approvarsi dai Ministri per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro.

La vigilanza sulle deliberazioni del Comitato è esercitata da un delegato del Ministero del tesoro, che potrà sospendere la concessione dei mutui garantiti dallo Stato superiori a dieci milioni, riferendone al Ministro per il tesoro.

Art. 23.

Per i prestiti concessi dalla Sezione di credito industriale può, su richiesta del Banco di Sardegna, essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un ammontare complessivo di trecento milioni.

Tale garanzia è limitata ad una quota pari al sessanta per cento dell'importo di ogni singola operazione. Pertanto le operazioni che il Banco potrà compiere ai fini del presente articolo potranno raggiungere la somma di lire cinquecento milioni. L'eccedenza del rischio è a carico del Banco.

Art. 24.

Sui prestiti concessi a norma del presente decreto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni, nè altre misure che comunque ne compromettano la disponibilità.

Art. 25.

Il credito derivante dai finanziamenti predetti è assistito da privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda, e sulle somme dovute all'impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare, ed è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, eccettuato il privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni e ipoteche preesistenti all'annotazione.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, su richiesta del Banco di Sardegna e senza spese, salvi gli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari, in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari, e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile.

Di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 26.

Il privilegio di cui all'articolo precedente si intende costituito anche a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Art. 27.

Alle operazioni della Sezione di credito industriale, per le quali non sia dal Banco di Sardegna richiesta la garanzia dello Stato, può essere concesso, su domanda dello stesso istituto, il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi in misura non superiore al tre per cento, sempre che il Ministro per il tesoro, sentito l'Alto Commissario, riconosca che vi siano fondati motivi per tale concessione.

I mutui concessi a norma del presente articolo sono computati nei cinquecento milioni di cui all'art. 23.

Art. 28.

Il Ministro per il tesoro, nei limiti dell'importo delle operazioni concesse dalla Sezione di credito industriale con la garanzia dello Stato, può autorizzare il Banco di Sardegna ad emettere, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione, obbligazioni fruttifere, parificate per tutti gli effetti alle cartelle emesse dagli istituti di credito fondiario, e rimborsabili in un periodo di tempo non superiore ai venti anni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito o le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di statuti o di regolamenti, salva l'autorizzazione delle autorità tutorie o di vigilanza, ad impiegare le loro disponibilità in operazioni di acquisto o di anticipazione su tali obbligazioni.

Art. 29.

Gli utili netti della Sezione di credito industriale sono devoluti:

a) per metà al fondo di riserva della Sezione;

b) per un decimo per istituire premi annuali da assegnare, secondo norme da stabilire, alle prime cartelle favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali;

c) per due decimi al Banco di Sardegna;

d) per due decimi per favorire l'istruzione professionale e cooperativistica.

Gli utili della Sezione non vanno computati nel calcolo del reddito tassabile del Banco di Sardegna.

Art. 30.

Sono riservate alle imprese industriali aventi sede in Sardegna, fino ad un quarto, i finanziamenti di due miliardi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367. Tali finanziamenti verranno concessi e saranno regolati con le norme stabilite nel detto decreto.

Art. 31.

Sino al 31 dicembre 1950 potranno essere dichiarate di pubblica utilità, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2539, dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, le opere per la costruzione e la ricostruzione di stabilimenti industriali e per l'ampliamento o lo spostamento di quelli esistenti, nonchè quelle per la esecuzione di raccordi ferroviari o stradali, per captazione e convogliamento di acque necessarie all'esercizio di stabilimenti industriali, per la costruzione di case operaie, mense, bagni e locali di riunione destinati ai dipendenti di stabilimenti industriali.

Art. 32.

Fino al 31 dicembre 1950 i trasferimenti inerenti alla esecuzione delle opere di cui al precedente articolo saranno soggetti al pagamento della sola tassa fissa di registro.

Art. 33.

Fino al 31 dicembre 1950 è concessa l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per le macchine e per gli altri materiali occorrenti per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e per l'ampliamento di quelli esistenti.

Art. 34.

L'Alto Commissario per la Sardegna può concedere il regime di deposito franco agli stabilimenti industriali che si prestino a sicura sorveglianza dall'esterno.

Art. 35.

I Ministri competenti stabiliranno agevolazioni di tariffa per trasporti ferroviari e marittimi delle merci che vengono comunque utilizzate per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali.

CAPO V

Provvedimenti per lo sviluppo minerario

Art. 36.

E' autorizzata la spesa di lire trecento milioni a titolo di anticipazioni alle imprese minerarie sarde per il finanziamento di spese resesi necessarie in dipendenza dell'attuale stato di guerra ed autorizzate dal Comando forze armate o dell'Alto Commissariato per la Sardegna sentito il locale distretto minerario.

La restituzione di tali anticipazioni da parte delle imprese minerarie sovvenute sarà regolata con apposite convenzioni da stipulare dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro di concerto con il Ministero del tesoro, sentito l'Alto Commissario per la Sardegna.

I finanziamenti provvisori effettuati, in attesa della erogazione delle anticipazioni di cui al primo comma, da parte di istituti od aziende di credito saranno, alla scadenza, rimborsati agli istituti od aziende stesse a carico della predetta assegnazione di lire trecento milioni.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 37.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 38.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — TUPINI — PESENTI — GULLO — RUINI — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 19. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1944.

Determinazione, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari, del periodo medio di occupazione e del salario medio mensile per i facchini della Cooperativa lavoratori autonomi servizi e trasporti di Trapani.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari e per il versamento dei relativi contributi, il periodo medio di occupazione ed il salario medio per i facchini della Cooperativa lavoratori autonomi servizi e trasporti di Trapani è così stabilito con effetto dal 1° dicembre 1944:

a) periodo di occupazione media mensile giorni 26;
b) salario medio mensile L. 525.

Roma, addì 1° dicembre 1944

Il Ministro: GRONCHI

(40)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.

Prezzi di vendita dei prodotti chinacei dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, col quale vengono dettate le norme per la determinazione del prezzo di vendita del chinino di Stato al pubblico e di quello di cessione agli Enti pubblici e privati che hanno per legge l'obbligo di somministrarlo gratuitamente ai loro dipendenti e beneficiati;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1940, che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico e di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche dei preparati chinacei dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1940;

Visto il successivo decreto interministeriale 27 marzo 1943, che aumenta, con effetto dal 1° aprile 1943, i prezzi di vendita al pubblico del chinino, fissati col precedente suaccennato decreto 20 giugno 1940, lasciando invece invariati quelli di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche stabiliti con lo stesso precedente decreto 20 giugno 1940;

Ritenuta la necessità di elevare i prezzi, sia di vendita al pubblico come di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche, dei preparati chinacei, per adeguarli alle mutate condizioni dei mercati;

Determina:

Con effetto dal 1° gennaio 1945, i prezzi di vendita al pubblico e di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche dei preparati chinacei dello Stato, già fissati con i suddetti decreti 27 marzo 1943 per il pubblico e 20 giugno 1940 per gli Enti ed Amministrazioni pubbliche, vengono abrogati e sostituiti dai seguenti, che si intendono per chilogrammo di chinacei contenuti nei singoli preparati:

	Prezzi di vendita al pubblico		Prezzi di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche	
	per kg.	per tubetto	per kg.	per tubetto
1. *Solfato*:				
in sale	3.750	—	2.500	—
in pillole. Tubetti di alluminio da 50 pillole	8.000	20 —	—	—
2. *Solfato e Pantochina*:				
in 5100 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	3.825	7,50	2.550	5 —
in 5100 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	2.550	—
in 5100 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	4.080	8 —	2.805	5,50
3. *Bisolfato*:				
in sale	—	—	2.400	—
in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	4.000	8 —	2.750	5,50
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	2.750	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	4.500	9 —	3.000	6 —
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.000	5 —	3.250	3,25
in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.500	2,75	3.500	1,75
4. *Idroclorato*:				
in sale	—	—	3.150	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	3.225	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.000	10 —	3.500	7 —
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.500	5,50	3.750	3,75
in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	6.000	3 —	4.000	2 —
5. *Bicloridrato*:				
in sale	—	—	3.175	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	3.250	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.000	10 —	3.500	7 —
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.500	5,50	3.750	3,75
in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	6.000	3 —	4.000	2 —
6. *Tannato*:				
in 2500 cioccolatini condizionati alla rinfusa	—	—	3.500	—

	Prezzi di vendita al pubblico		Prezzi di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche	
	per kg.	per tubetto	per kg.	per tubetto
in 2500 cioccolatini condizionati in astucci e scatole	5.625	22,50	3.625	14,50
7. *Pantochina*:				
in sale	—	—	2.000	—
in 6600 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	2.075	—
in 6600 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole .	—	—	2.310	3,50
in 6600 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa . .	—	—	2.125	—
in 6600 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	3.960	6 —	2.640	4 —
8. *Preparato sussidiario n.* 2:				
in 5000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	3.625	—
in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole .	—	—	3.750	7,50
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa . .	—	—	3.875	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	4.000	8 —
9. *Preparato sussidiario n.* 3:				
in 10.000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	4.125	—
in 10.000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole .	—	—	4.500	4,50
in 10.000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa . . .	—	—	4.500	—
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	5.000	5 —
10. *Preparato sussidiario n.* 4:				
in 6600 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	2.750	—
in 6600 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole .	—	—	2.970	4,50
in 6600 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa . .	—	—	2.900	—
in 6600 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	3.300	5 —
11. *Preparato sussidiario n.* 5:				
in 5000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	3.375	—
in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole .	—	—	3.750	7,50
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa . .	—	—	3.750	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	4.000	8 —
12. *Preparato sussidiario n.* 6:				
in 10.000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	3.875	—
in 10.000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole .	—	—	4.500	4,50
in 10.000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa . .	—	—	4.375	—
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	5.000	5 —
13. *Preparato Baccelli*:				
in 4000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole .	—	—	3.000	7,50
14. *Bicloridrato in fiale*:		p. fiala		p. fiala
2000 fiale da gr. 0,50 in 1 c.c. .	10.000	5 —	6.500	3,25
1000 fiale da gr. 1 in 2 c.c. . .	9.000	9 —	6.000	6 —
15. *Idroclorato in etiluretano*:				
2000 fiale di gr. 0,50 in gr. 0,50 .	15.000	7,50	9.000	4,50

I sopraelencati prezzi sono comprensivi del diritto di monopolio stabilito con decreto Ministeriale 8 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 maggio 1934, n. 111.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1944

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

p. *Il Ministro per l'interno*
CANEVARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1945
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 24. — EMANUEL

(39)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro (trimestre ottobre-dicembre 1944).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale del 30 settembre 1944, n. 299, che approva l'esercizio provvisorio dal 1° ottobre al 31 dicembre 1944;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione per il trimestre ottobre-dicembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi ai seguenti saggi:

per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 2,75 % annue;

per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3,25 % annue;

per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 3,75 % annue;

per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,25 % annue;

per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 4,50 % annue.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto Ministeriale n. 46586 del 30 giugno 1944.

Art. 3.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(51)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.
Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per il trimestre ottobre-dicembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale n. 48333 in data 30 settembre 1944, col quale è stata autorizzata l'emissione per l'esercizio provvisorio dal 1° ottobre al 31 dicembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi da uno a dodici mesi, con riserva di stabilirne le caratteristiche;

Determina:

Le caratteristiche dei suddetti buoni sono identiche a quelle già stabilite con il decreto Ministeriale numero 46837 del 30 giugno 1944.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(52)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma Immacolata » con sede in Misilmeri (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 luglio 1936, n. 180, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma Immacolata » con sede in Misilmeri (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 9 ottobre 1940, n. 2773, con il quale il rag. Giuseppe Fiorentino fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale suddetta;

Considerato che il cennato rag. Fiorentino è deceduto e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il rag. Luigi De Lorenzo fu Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma Immacolata » con sede in Misilmeri (Palermo) — in sostituzione del rag. Giuseppe Fiorentino — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(24)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 luglio 1943, n. 170, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 12 luglio 1943, n. 3962, con il quale il dott. Giuseppe Sacco fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del nominativo suaccennato;

Decreta:

Il comm. Alfredo Amoroso di Vincenzo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo) — in sostituzione del dottore Giuseppe Sacco — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(23)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Giacomo » con sede in Villarosa (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 marzo 1942, il quale revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Giacomo » con sede in Villarosa (Enna) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 7 marzo 1942, n. 3470, con il quale furono nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta Cassa;

Considerato che il cav. Salvatore Curione fu Apollonio, membro del Comitato di sorveglianza della predetta Cassa, è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla nomina di un nuovo componente il Comitato stesso;

Decreta:

In sostituzione del cav. Salvatore Curione fu Apollonio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Giacomo » avente sede in Villarosa (Enna), il dott. Salvatore Curione fu Santo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(25)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » con sede in Piana degli Albanesi (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 gennaio 1938, n. 25, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « Skanderbeg » con sede in Piana degli Albanesi (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° aprile 1943, n. 3878, con il quale il dott. Giuseppe Sacco fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto nominativo;

Decreta:

Il sig. avv. Aurelio Anzon di Ernesto è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » con sede in Piana degli Albanesi (Palermo) — in sostituzione del dottore Giuseppe Sacco — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(26)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili

Con decreti del Ministro Guardasigilli del 3 gennaio 1945:

Il dott. Quartodipalo Domenico di Luigi, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, nella sede di Sondrio, del distretto notarile di Sondrio, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Bari, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, comma secondo, del de-

creto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione deve intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Sondrio.

L'avv. Bua Tomaso fu Giovanni, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, nella sede di Manciano, del distretto notarile di Grosseto, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Ploaghe, dei distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, 2° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Manciano.

Il dott. Alessandrini Aldo fu Alessandro, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Piove di Sacco, del distretto notarile di Padova, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Piove di Sacco, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Alessandrini Aldo dovrà riprendere l'esercizio professionale.

(41)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 10 gennaio 1945:

Il dott. Butera Vincenzo di Antonio, titolare della sede notarile di Città della Pieve, del distretto notarile di Perugia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Città della Pieve, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Butera Vincenzo dovrà riassumere l'esercizio professionale.

(53)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 23 dicembre 1944 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 9 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(54)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 99 del 26 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 7 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(55)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 100 del 28 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(56)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.